

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA G. MESSINA"

VII Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 5

SEDE CENTRALE: Via Giuseppe Messina, 51 – 00173 ROMA tel: 067210164

Sito web: www.icviagmessina.edu.it - E-mail: rmic839006@istruzione.it - Pec: rmic839006@pec.istruzione.it

Cod. mecc.: RMIC839006 - C.F.97197670587- Cod. IPA: istsc_rmic839006 - Codice univoco: UFPTQQ

Roma, 29/10/2024

Ai coordinatori di classe
Ai docenti
Ai genitori
Al sito web
dell'I.C. "Via G. Messina"

Oggetto: Vigilanza sull' adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – legge n.159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota prot. n. 75062 del 9/10/2024 (che si allega alla presente circolare), indica le nuove modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di istruzione. Si evidenzia come la Legge 13 novembre 2023, n. 159, conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione. Il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione".

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica), sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica). La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Firmato digitalmente da EMANUELA CITO

Segue la comunicazione, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione affinché il minore riprenda la frequenza regolarmente. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. I Coordinatori di classe, pertanto, dovranno tempestivamente segnalare in forma scritta tali situazioni di inadempienza al Dirigente Scolastico, in modo da procedere alla segnalazione agli organi competenti. Si confida nella massima collaborazione di tutti, ciascuno per la propria parte.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Emanuela CITO

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*